MANOVRA D'ESTATE e altre novità

Di seguito si riportano le principali novità di interesse per i professionisti contenute nella "manovra d'estate" del governo del 25 giugno scorso, in vigore dalla stessa data.

Abolizione del divieto di cumulo

E' abolito, con effetto dal 1° gennaio 2009, il divieto di cumulo tra pensione e redditi di lavoro dipendente ed autonomo.

Elenco clienti e fornitori

E' stato nuovamente **soppresso l'obbligo**, eliminato nel 1994 e ripristinato nel 2006, dei soggetti titolari di partita IVA **di trasmettere, esclusivamente in via telematica, gli elenchi dei clienti e dei fornitori**. **Scompaiono anche le sanzioni per gli errori e le omissioni precedenti** la cancellazione dell'obbligo. Chi però ha spontaneamente effettuato il ravvedimento operoso non potrà chiedere la restituzione delle somme versate.

Pubblicazione anticipata degli studi di settore

Le nuove versioni degli studi di settore dovranno essere pubblicate **entro il 30 settembre del periodo d'imposta relativamente al quale entrano in vigore**. Soltanto per il 2008 dovranno essere pubblicate entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Il vantaggio per il contribuente è di conoscere le variazioni degli studi di settore con anticipo tale da consentirgli di **tenerne conto già nel periodo d'imposta di prima applicazione**.
Inoltre dal 2009 gli studi di settore verranno elaborati anche su base regionale e comunale.

Adesione ai verbali

E' stato introdotto un nuovo istituto che consente di evitare le liti con il Fisco. Si tratta dell'**adesione ai verbali di constatazione**. Tale istituto si pone a monte dell'accertamento con adesione – molto spesso effettuato dopo la notifica dell'avviso di accertamento – e l'omessa impugnazione, attivabile esclusivamente a fronte dell'atto che contiene la pretesa del Fisco. L'adesione ai verbali di constatazione si traduce nella **competa accettazione di tutti i rilievi contenuti**, appunto, nel processo verbale di constatazione. Il contribuente al quale è stato notificato un processo verbale di constatazione ha tempo 30 giorni per comunicare la sua intenzione di avvalersi della definizione appena introdotta alle Entrate o al reparto della Guardia di Finanza che ha redatto il verbale. La possibilità di aderire ai processi verbali risulta per ora **limitata ai soli casi di imposte sui redditi e di IVA, mentre non è prevista per l'IRAP**, anche se probabilmente di tratta di una svista del legislatore.
Nell'accertamento con adesione "ordinario", attraverso il contraddittorio tra ufficio e contribuente si giunge normalmente (quando si trova l'accordo) ad una riduzione del

maggiore imponibile o della maggiore imposta richiesti; sulle maggiori imposte definite si applica poi le sanzioni nella misura di un quarto del minimo. Nella nuova adesione al verbale di constatazione, invece, il contribuente deve accettare totalmente le richieste dei verbalizzanti, in termini di maggiore imponibile o maggiore imposta. Il vantaggio è che **le sanzioni vengono ridotte ad un ottavo del minimo** anziché ad un quarto. Ma, se si considerano i dati sulla riduzione media delle pretese del Fisco nell'ambito dell'accertamento con adesione, si rileva che di solito l'adesione al verbale di constatazione non conviene, pur in presenza di sanzioni assai più ridotte.

Tracciabilità incassi e pagamenti, e conto dedicato

Per i pagamenti ai professionisti si torna al passato. Sono infatti state abrogate le norme in materia di tracciabilità di incassi e pagamenti dei professionisti introdotte due anni fa dal Decreto Visco-Bersani. In particolare **non sono più previsti**:

- **l'obbligo di incassare i compensi superiori a determinate soglie solo attraverso strumenti finanziari tracciabili** (bonifici, assegni non trasferibili ecc.) e non in contanti. A causa di una serie di deroghe soggettive ed oggettive, la norma si è rivelata poco utile e di difficile applicazione;
- **l'obbligo di tenere un conto corrente** bancario o postale su cui far transitare pagamenti ed incassi inerenti l'attività.

Nonostante l'eliminazione dei suddetti obblighi, i professionisti devono comunque fare attenzione ai propri movimenti finanziari. Resta infatti operativa la norma per cui **eventuali prelevamenti dai conti non giustificabili sono equiparati ai compensi** (anche se l'onere di giustificazione non opera per i prelievi ragionevolmente riconducibili alle esigenze private). Il professionista che continui a percepire compensi esclusivamente con modalità tracciabili (ancora meglio se su un conto dedicato) riesce però a **precostituirsi una prova circa la provenienza delle somme**, potendo in qualsiasi momento e a richiesta incrociare facilmente il versamento ricevuto sul conto con la fattura emessa per la prestazione resa.

Redditometro

Agenzia delle entrate e Guardia di Finanza, in collaborazione con i Comuni, svolgeranno controlli con l'obiettivo di determinare sinteticamente il reddito dei contribuenti, in particolare di **coloro che non hanno debiti di imposta**, utilizzando i dati dell'anagrafe tributaria. Poiché però costoro sono diversi milioni, ciò che farà la differenza sarà la presenza, ed il relativo "peso" in termini di reddito sinteticamente attribuibile, degli elementi indice di capacità contributiva. Da sottolineare come per il Fisco **è sufficiente che il contribuente "disponga" di uno o più degli elementi indice di capacità contributiva** affinché scatti la presunzione della relativa sopportazione delle spese e, quindi, della necessità di conseguire un reddito adeguato: non è pertanto necessario il requisito della proprietà del bene.

****

VERSAMENTO DI IMPOSTE CON F24 CARTACEO (novità non legata alla manovra d'estate)

I contribuenti che, in base a quanto previsto dal d.l. 223/2006, sono obbligati ad effettuare il versamento delle imposte e dei contributi con l'invio telematico del modello F24 non rischiano nulla se invece eseguono il versamento presentando il modello F24 cartaceo in banca, alla posta o all'agente della riscossione: il suddetto decreto **non ha infatti previsto alcuna sanzione a carico di coloro che non ottemperano all'obbligo dell'invio telematico**.